


L'Estensore



Il Responsabile dell'Ufficio


Il Direttore regionale  
Dott. Piergiorgio Tittarelli

  
(firma)

#### ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione "Amministrazione aperta - Trasparenza" in data \_\_\_\_\_ (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27).

Il Direttore regionale  
Dott. Piergiorgio Tittarelli

  
(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N.DL/ 15 del 13/3/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE,  
RICERCA E UNIVERSITA'

**OGGETTO:** *POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Scheda Intervento n. 4 del Piano Operativo FSE 2016-2018. Avviso pubblico "GARANZIA OVER" - Misure B e C. Annullamento in autotutela delle determinazioni di revoca dei tirocini avviati senza parere vincolante.*

#### IL DIRETTORE

- Viste**
- la **D.G.R. n. 528 dell'11.08.2016**, avente ad oggetto "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018";
  - la **D.G.R. n. 633 del 06.10.2016**, avente ad oggetto "Variazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ex L.R. 23-08-2016 nr. 27. Variazione documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2016-2018. POR FSE Abruzzo 2014-2020";
  - la **Determinazione 185/DPG007 del 07/11/2016** recante "POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Scheda Intervento n. 4 "GARANZIA OVER" del Piano Operativo FSE 2016-2018 - Approvazione Avviso "Garanzia Over Misure B e C" e prenotazione";
  - la **D.G.R. n. 395 del 18.07.2017**, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020" - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Designazione Autorità di Gestione Unica FERS – FSE e Autorità di Certificazione del P.O. FESR e P.O. FSE Abruzzo 2014-2020", con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Si.Ge.Co. Unico;
  - la **Determinazione DPA/129 dell'11.08.2017**, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione";
  - la **Deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 04/11/2014**, recante "Novella documento denominato "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo" approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013 n.949 e ss.mod. e int.- Ulteriore rivisitazione"
- Preso atto** delle istanze rappresentate sia dal Servizio Programmazione Lavoro DPG007 sia dal Servizio Gestione e Monitoraggio FSE DPG011, in merito alle problematiche emerse in fase di attivazione dei tirocini extracurricolari a valere sull'Avviso di che trattasi;

- Preso atto** che l'Avviso "Garanzia Over" per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, all'art.12 comma 1, rimanda esplicitamente alla succitata Deliberazione n.704/14 e s.m.,
- che le Linee Guida all'art.1.10 prevedono che l'attivazione di un tirocinio comporti la firma di una Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante a cui deve essere allegato il progetto formativo condiviso con il tirocinante e all'art.1.11 che le Province (ovvero gli enti territoriali.....) sono deputate ad esprimere parer vincolante sulla qualità del progetto formativo e che, in caso di parer negativo, questo non può essere attivato,
- che la Convenzione, All. 1 all'Avviso di che trattasi, prevede all'art.1 punto 4 che *"Il Progetto formativo deve essere inviato alla Provincia di competenza del soggetto ospitante per l'acquisizione del preventivo parere vincolante di cui all'art. 1.11 delle Linee Guida regionali"*;
- Dato atto** che con Deliberazione di G.R. n.336 del 26/06/2017, recante *"Ulteriore novella documento denominato "Linee guida per l'attuazione de tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo " approvato con D.G.R. 16/1272013n494 e ss.mm.e ii."* è stato soppresso il paragrafo 1.11 inerente la "Valutazione del progetto formativo", affidando la stessa al Soggetto Promotore ed è stato stabilito che le disposizione entrava in vigore il giorno successivo a quello di adozione del provvedimento;
- Preso atto** che i casi "inizialmente ritenuti irregolari", a causa della tardiva validazione da parte dei C.P.I., avvenuta dopo l'avvio del Tirocinio, sono stati successivamente valutati positivamente dagli stessi C.P.I.;
- Ritenuto** pertanto, avocando la materia alla competenza del Direttore, di poter procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di tutte le determinazioni di revoca dei tirocini inizialmente "ritenuti irregolari" a causa della mancata o tardiva validazione da parte dei C.P.I., al fine di superare un limite formale che non incide nel merito del progetto e per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Dato atto** della regolarità e completezza del procedimento, verificate dal Responsabile dell'Ufficio.

Tutto ciò premesso, nell'ambito delle competenze del Direttore, stabilite dall'art. 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) **di ritenere**, quindi, validi i tirocini avviati senza la formale presa d'atto della Provincia sulla base della valutazione meramente formale di quest'ultima che, in quanto tale, non incide nel merito del progetto avviato.
- 2) **di procedere**, in sede di autotutela all'annullamento di tutte le determinazioni di revoca dei tirocini inizialmente "ritenuti irregolari" a causa della mancata o tardiva validazione da parte dei C.P.I.,
- 3) **di comunicare** che, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971, e/o all'autorità giurisdizionalmente competente nei termini di legge;
- 4) **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it) – Sezione Amministrazione Aperta – Trasparenza e sul sito [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu).
- 5) di trasmettere copia della presente:
  - al Servizio DPG011
  - al Servizio DPG007
  - al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE - DPA011